

**N. 00150/2010 REG.ORD.SOSP.
N. 00281/2010 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 281 del 2010, proposto da:
Mario Desiato ed Abdellah El Kahf, rappresentati e difesi dall'avv. Maria
Rosaria Faggiano, con domicilio eletto presso il medesimo in Lecce, via
Formoso Lubello, n. 1/A;

contro

Ministero dell'Interno e Prefettura di Brindisi, rappresentati e difesi
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Lecce, via
F. Rubichi, n. 23;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento del Prefetto di Brindisi prot. n. P-
BR/L/N/2009/100648 del 2 febbraio 2010, pervenuto il successivo
5.2.2010, con cui è stata respinta la domanda di emersione del lavoro
irregolare dei ricorrenti e di tutti gli atti connessi, precedenti e conseguenti,
compreso il parere negativo espresso dalla Questura di Brindisi sull'istanza

di emersione.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Prefettura di Brindisi;

Visti gli artt. 19 e 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 04/03/2010 la dott.ssa Simona De Mattia e uditi per le parti l'avv. Maria Rosaria Faggiano e l'Avvocato dello Stato Maria Grazia Invitto;

Considerato:

- che il provvedimento impugnato solo formalmente sembra valere come preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis della legge n. 241/1990, dato che, in sostanza, appare piuttosto come atto conclusivo del procedimento;
- che, invece, l'Amministrazione avrebbe dovuto consentire all'interessato di presentare osservazioni e documenti alla luce di quanto disposto nell'art. 10 bis sopra citato;
- che le argomentazioni del ricorrente avrebbero potuto essere tenute in considerazione al fine di valutare l'adozione di un provvedimento eventualmente diverso da quello in concreto adottato;
- che, peraltro, sussiste il pregiudizio grave ed irreparabile atto a giustificare la concessione dell'invocata misura cautelare;

P.Q.M.

Accoglie la suindicata istanza di sospensione, fatti salvi gli ulteriori

provvedimenti dell'Amministrazione.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 04/03/2010 con l'intervento dei Magistrati:

Luigi Costantini, Presidente

Giuseppe Esposito, Referendario

Simona De Mattia, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/03/2010

IL SEGRETARIO